



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 8.4.2010
COM(2010)130 definitivo

2010/0072 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

(presentata congiuntamente dall'Alto Rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza e dalla Commissione)

RELAZIONE

- (1) La posizione comune 2004/137/PESC disponeva l'attuazione delle misure previste dalla risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compreso il divieto di fornire assistenza tecnica pertinente ad attività militari. Essa disponeva anche il divieto di prestare assistenza finanziaria pertinente ad attività militari. A seguito di tale posizione comune, il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio¹ impone un divieto generale sulla fornitura di assistenza tecnica, sul finanziamento e sulla prestazione di assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia.
- (2) Il 12 febbraio 2008, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC del 12 febbraio 2008, che ha confermato tali misure e ha consolidato queste ed altre misure in un'unica posizione comune.
- (3) Il 17 dicembre 2009, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1903 (2009), che modificava le misure restrittive dell'ONU sugli armamenti e il materiale connesso e le disposizioni relative all'assistenza tecnica, al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari, limitando gli effetti di tali misure restrittive ad entità e persone non governative operanti sul territorio della Liberia. Non sono più proibite le esportazioni di armamenti e di materiale connesso né la fornitura di assistenza, consulenza o formazione pertinenti ad attività militari, destinate al governo della Liberia. A seguito di tale risoluzione, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/129/PESC², che modifica la posizione comune 2008/109/PESC.
- (4) L'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e la Commissione propongono congiuntamente di modificare opportunamente il regolamento (CE) n. 234/2004.

¹ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1.

² GU L 51 del 2.3.2010, pag. 23.

Proposta di

REGOLAMENTO (UE) N. .../2010 DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CE) n. 234/2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione 2010/129/PESC del Consiglio³ che modifica la posizione comune 2008/109/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Liberia⁴,

vista la proposta congiunta dell'Alto Rappresentante dell'Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) La posizione comune 2004/137/PESC disponeva l'attuazione delle misure previste dalla risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, compreso il divieto di fornire assistenza tecnica pertinente ad attività militari. Essa disponeva anche il divieto di prestare assistenza finanziaria pertinente ad attività militari. A seguito di tale posizione comune, il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio⁵ impone un divieto generale sulla fornitura di assistenza tecnica, sul finanziamento e sulla prestazione di assistenza finanziaria pertinenti ad attività militari a qualsiasi persona, entità o organismo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia.
- (2) Il 12 febbraio 2008, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2008/109/PESC del 12 febbraio 2008, che ha confermato tali misure e ha consolidato queste ed altre misure in un unico atto giuridico.
- (3) Il 17 dicembre 2009, il Consiglio di sicurezza dell'ONU ha adottato la risoluzione 1903 (2009), che modificava le misure restrittive dell'ONU sugli armamenti e il materiale connesso e le disposizioni relative all'assistenza tecnica, al finanziamento e alla prestazione di assistenza, consulenza e formazione pertinenti ad attività militari, limitando gli effetti di tali misure restrittive ad entità e persone non governative operanti sul territorio della Liberia. A seguito di tale risoluzione, il Consiglio ha adottato la decisione 2010/129/PESC, che modifica la posizione comune 2008/109/PESC.

³ GU L 51 del 2.3.2010, pag. 23.

⁴ GU L 38 del 13.2.2008, pag. 26.

⁵ GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1.

- (4) Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 234/2004.
- (5) Qualsiasi trattamento di dati personali di persone fisiche a norma del presente regolamento deve essere conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati⁶, e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati⁷,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio è così modificato:

1. all'articolo 1 è aggiunta la seguente definizione:

Per "comitato per le sanzioni" si intende il comitato istituito dal paragrafo 21 della risoluzione 1521 (2003) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite;"

2. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

1. Sono vietati

- a) la fornitura di assistenza tecnica pertinente ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo non governativi in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia;
- b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo non governativi in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia o
- c) la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi per oggetto o risultato di eludere i divieti di cui alle lettere a) e b).

⁶ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

⁷ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

2. Gli Stati membri interessati notificano in anticipo al comitato per le sanzioni la fornitura di assistenza tecnica, di finanziamenti o di assistenza finanziaria a qualunque persona, entità o organismo governativo o non governativo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia, effettuata a fini diversi da quelli previsti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a). Tali notifiche devono contenere tutte le informazioni pertinenti, compresa, se del caso, l'indicazione dell'utilizzatore finale, della data proposta per la fornitura e dell'itinerario delle spedizioni.”

3. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

“Articolo 3

1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti dello Stato membro nel quale è stabilito il prestatore del servizio, indicate tra siti web elencati all’allegato I, possono autorizzare la prestazione di:
 - a) assistenza tecnica destinata esclusivamente a sostenere la missione delle Nazioni Unite in Liberia e
 - b) assistenza tecnica pertinente a equipaggiamenti non letali destinata esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, a condizione che lo Stato membro interessato abbia notificato in anticipo la fornitura di tale assistenza tecnica al comitato per le sanzioni conformemente all'articolo 2, paragrafo 2.
 2. Le decisioni relative alle richieste di autorizzazione sono adottate dalle autorità competenti caso per caso, tenendo conto di tutte le pertinenti considerazioni, compresi i criteri esposti nella posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari⁸. Le autorità competenti chiedono salvaguardie contro l’abuso di tali autorizzazioni e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati.
 3. Non sono concesse autorizzazioni per le attività che hanno già avuto luogo.”
4. L'articolo 4 è soppresso.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

⁸ GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99.

Fatto a Bruxelles, il [...]

*Per il Consiglio
Il presidente
[...]*